Sig. Società SALVI srl via Maragliano 10/9 16100 - GENOVA e.p.c. Arch. Sitia Francesco piazza G. Alessi 2/15 16128 - GENOVA

Pieve Ligure, 22-03-2012

OGGETTO: Demolizione e ricostruzione dell'immobile in oggetto migliorando la qualità architettonica e l'efficenza energetica rendendoli così conformi alle normative vigenti. in via XXV Aprile sul terreno iscritto al C.T. Foglio : 5, Mappale : 403
Pratica Edilizia n. 21/2011

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto relativa a "Demolizione e ricostruzione dell'immobile in oggetto migliorando la qualità architettonica e l'efficenza energetica rendendoli così conformi alle normative vigenti." in via XXV Aprile sul Foglio : 5, Mappale : 403 Catasto Terreni, acquisito il parere della Commissione Edilizia con verbale in data 20/03/2012;

Si comunica che la domanda non può essere accolta per i seguenti motivi:

La Commissione Edilizia esprime parere contrario al l'ipotizzato progetto di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edificio con destinazione residenziale ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 49/2009 posto che il proposto calcolo dell'incremento ammissibile non è conforme a quanto stabilito dalla legge stessa. In particolare: - l'incremento deve essere espresso in termini di volume (mc) e non di superficie (mq); - l'incremento deve essere valutato sulla base della volumetria residenziale esistente alla data del 30.06.2009 come disposto dall'art. 2 comma 2 lettera f) della già citata legge regionale 49/2009 (nel caso specifico non può dunque essere computata la volumetria non residenziale del magazzino agricolo). La CE rileva altresì la necessità che in caso di riproposizione del progetto: - vengano prodotti adeguati elaborati grafici di raffronto tra la situazione di stato attuale e ela situazione di progetto per piante , sezioni e prospetti (cd. "gialli e rossi"); - anche ai fini dell'esame della competente commissione locale per il paesaggio, venga prodotto almeno un adeguato fotoinserimento dell'intervento contestualizzato nell'ambito; - venga prodotta la necessaria documentazione relativa all'impianto geotermico in coerenza con la vigente normativa tecnica.

Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 si rende noto che il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Qualora non pervengano osservazioni ovvero queste non siano pertinenti o non siano ritenute accettabili con apposita motivazione da parte di questo ufficio, sarà emesso il provvedimento definitivo di diniego.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Giorgio Leverone.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

(Giorgio Leverone)